

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola

comune e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 Della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

VISTO il D.A. n. 12/Gab./2023 con cui è istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023/2027.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 149 del 30-03-2023 Piano Strategico della PAC 2023-2027. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia (CSR);

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativamente alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 22 "*Adozione di norme eccezionali di produzione*" che recita testualmente: " uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1".

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica con specifico riferimento all'articolo

1 “Riconoscimento delle circostanze calamitose”, all'articolo 2 “Condizioni per la concessione delle deroghe” e al comma 3 dell'art. 3 “Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848” che recita *“In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione”*;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2432 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024 – 2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Regione Siciliana ha emanato la Deliberazione n. 470 del 28 novembre 2023 la “Dichiarazione dello stato di calamità per i danni causati alle produzioni agricole in Sicilia da ondate di calore e incendi nel mese di luglio e dalla siccità autunnale nei mesi di settembre e ottobre 2023”;

CONSIDERATO che il territorio della Sicilia nell'anno 2023 è stato interessato, nei mesi estivi da eccezionali ondate di calore, con temperature superiori ai 40° C, per un periodo prolungato seguite da siccità autunnale caratterizzata da un iniziale deficit pluviometrico nel mese di settembre pari a -68% che si è aggravato nel mese di ottobre con deficit pluviometrico pari a -93% per la quasi totale assenza di piogge in tutta la Regione, tanto da risultare il mese di ottobre più asciutto delle serie storiche disponibili per l'Isola dal 1921, che hanno colpito in maniera rilevante il patrimonio vegetale e zootecnico di numerose aziende agricole biologiche site nel territorio siciliano, con significativi danni che hanno investito anche le strutture aziendali e le scorte di mangimi per gli allevamenti zootecnici;

CONSIDERATO che nel contesto di crisi e di emergenza conseguente alla gravità della siccità verificatasi, risulta particolarmente difficoltoso il reperimento di foraggio di

provenienza biologica;

RITENUTO che per le predette aziende può essere riconosciuta, dai rispettivi Organismi di Controllo Biologico, l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici, in applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e dagli artt, 1, 2 e dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 e quindi in deroga a quanto ordinariamente previsto dalla normativa sull'agricoltura biologica,

RITENUTO che il presente provvedimento non si possa estendere all'acquisto di foraggi/mangimi convenzionali contenenti OGM atteso che l'articolo 11 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 vieta l'uso di OGM negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica;

RITENUTO che la deroga per l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici di cui sopra può essere riconosciuta alle aziende agricole biologiche ricadenti nel territorio regionale per l'intera durata dell'anno 2024 e limitatamente alla quantità foraggera venuta a mancare nella disponibilità aziendale a seguito della siccità autunnale 2023;

RITENUTO che i potenziali beneficiari della deroga alle ordinarie norme del Regolamento n. 848/2018 del 30 maggio 2018 sull'acquisizione di prodotti in regime di assoggettamento al sistema di controllo biologico, devono risultare, alla data della richiesta della deroga, non esclusi dal suddetto sistema e devono presentare, all'Organismo di controllo Biologico a cui si sono assoggettati, un'apposita istanza secondo il modello "allegato A" alla presente disposizione;

RITENUTO che l'Organismo di controllo Biologico, acquisita la richiesta di deroga, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della deroga limitatamente alle quantità di foraggio non biologico il cui acquisto si è reso necessario a causa della siccità;

RITENUTO che l'esito positivo sulla richiesta di deroga sarà valutato come riconoscimento della deroga di cui al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e dagli artt, 1, 2 e dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020;

RITENUTO che secondo quanto previsto dal comma 2 art. 10 del D.M.229771 del 20/05/2022 l'autorità competente responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 è la Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO che alla luce di quanto esposto sopra è necessario integrare e modificare l'articolo 4 del D.D.G. 388 del 06/02/2024;

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art.1

Il presente articolo integra e modifica l'art. 1 del D.D.G. n. 388 del 06/02/2024.

Per le considerazioni espresse nelle premesse, **può essere concessa agli operatori biologici** titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nei Comuni del territorio regionale siciliano interessati dalla siccità **l'autorizzazione per l'acquisizione di foraggi/mangimi non biologici per l'intera durata dell'anno 2024**, a seguito del positivo riscontro della richiesta di deroga da parte del Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura.

Come previsto dall'articolo 11 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018, le deroghe di cui al presente provvedimento non si estendono all'acquisto di foraggi/mangimi convenzionali contenenti OGM.

Art.2

Il presente articolo integra e modifica l'art. 4 del D.D.G. n. 388 del 06/02/2024.

Gli Organismi di Controllo Biologico trasmetteranno al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura i pareri sull'opportunità di accoglimento delle richieste di deroga presentate dalle ditte. Sulla base dei predetti pareri il Servizio 1 valuterà la sussistenza dei requisiti per la concessione o per l'eventuale diniego della deroga richiesta, provvedendo, infine, a trasmettere l'esito della valutazione della richiesta di deroga alle ditte richiedenti ed ai rispettivi Organismi di Controllo Biologico.

Art. 3

Restano validi, a tutti gli effetti, i restanti articoli del D.D.G. n. 388 del 06/02/2024.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, ai fini dell'obbligo di pubblicazione online previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 e ss.mm.ii.)

Spett. OdC _____

OGGETTO: Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Agricoltura, D.D.G. n. _____ del _____ richiesta di deroga per l'acquisizione di foraggi ed animali non biologici, in applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 e dagli artt, 1, 2 e dal comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 a seguito della siccità 2023 (Delibera di Giunta Reg. n. 470 del 28 novembre 2023).

l sottoscritt _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta _____
con sede nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ n. _____
CUAA _____ Tel./Cell. _____
PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità;

D I C H I A R A

- di avere preso visione del D.D.G. n. _____ del _____ pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura in data _____ e pertanto di essere a conoscenza delle condizioni previste dal suddetto decreto in merito alla deroga che può essere concessa per l'acquisizione foraggio/mangimi non biologici,
- che la propria azienda agricola biologica ricade nel territorio del comune di _____,
- di essere in possesso di fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 503/99 e del D. Lgs. 99/2004;
- che la superficie complessiva dell'azienda è di ha _____, di cui a pascolo ha: _____;
- che il numero di capi di bestiame biologici allevati è pari a:

Bovini n. _____ razza _____ ;
 Ovini n. _____ razza _____ ;
 Caprini n. _____ razza _____ ;
 Equini n. _____ razza _____ ;
 Suini n. _____ razza _____ ;
 Apiari n. _____ razza _____ ;
 _____ razza _____ ;

- che nell'anno 2023 ha utilizzato le seguenti quantità di foraggio/mangimi biologici:

Tipologia foraggio	Quantità di foraggio q.li

- l'indisponibilità sul mercato di foraggi/mangimi biologici e, al fine di ricostituire le scorte di foraggio andate perdute a causa della siccità,

**PER QUANTO SOPRA DICHIARATO
R I C H I E D E**

la deroga per l'acquisto di foraggi/mangimi non biologici con i seguenti riferimenti:

Data presunta dell'acquisto	Quantità di foraggio q.li	Tipologia foraggio

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture aziendali al personale preposto ai controlli finalizzati all'accertamento di quanto dichiarato con la presente richiesta.

Data e Luogo _____

Firma

Ad ogni buon fine si allega:

- copia del documento di identità;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato;
- altra documentazione ritenuta utile: _____

Data e Luogo _____

Firma
